Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 13 febbraio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1979.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario Umbria;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Francesco Principato, collocato a riposo;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Giovanni Battista Gaudenzi, dirigente generale-prefetto, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria, in sostituzione del dott. Francesco Principato, a decorrere dal 1° dicembre 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1980
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 146

(1304)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1976, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 170, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria;

Considerato che il dott. Sergio Maggi, dirigente generale del Ministero del bilancio, ha rassegnato le dimissioni da componente effettivo della suindicata commissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, in corso di perfezionamento, con il quale il dirigente generale-prefetto dott. Giovanni Battista Gaudenzi, già componente supplente del predetto organo collegiale, è stato nominato componente effettivo della commissione stessa, in sostituzione del dottor Francesco Principato, collocato a riposo;

Viste le designazioni dei Ministeri dell'interno e dei trasporti;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di un componente effettivo e di uno supplente in seno alla citata commissione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fernando Balucani, dirigente superiore del Ministero dei trasporti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria, in sostituzione del dott. Sergio Maggi, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il rag. Guglielmo Comez, direttore di sezione di ragioneria del Ministero dell'interno, è nominato membro supplente della suindicata commissione, in sostituzione del dott. Giovanni Battista Gaudenzi, a decorrere dal 1° dicembre 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1980
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 149

(1305)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 1980.

Integrazione della commissione speciale tecnico-scientifica istituita per studiare e proporre misure di decontaminazione e relative metodiche per il territorio colpito dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi il 10 luglio 1976 nella regione Lombardia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1976 relativo alla istituzione presso il Ministero della sanità di una commissione tecnico-scientifica per studiare e proporre misure di decontaminazione e relative metodiche per il territorio colpito dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi il 10 luglio 1976 nella regione Lombardia, nonchè per formulare con urgenza proposte sulle misure precauzionali, anche immediate da adottare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 1977 con il quale, essendo stata ravvisata l'opportunità di affidare alla predetta commissione anche il compito di valutare ed esprimere il proprio parere sui programmi di intervento in materia di controllo clinico e di indagine epidemiologica, si provvide ad integrare con altri componenti la commissione stessa;

Visti i decreti del Ministro della sanità in data 20 gennaio 1978 e 6 marzo 1978 riguardanti rispettivamente la determinazione dell'organico della segreteria della anzidetta commissione, nonché la nomina dei componenti la segreteria stessa;

Visto l'art. 2 della legge 2 giugno 1978, n. 339, che demanda alla citata commissione il compito di esprimere pareri tecnico-scientifici in ordine alla esecuzione degli interventi di decontaminazione del territorio inquinato e per quelli di controllo clinico e di indagine epidemiologica nei confronti della popolazione, da allegare ai rendiconti analitici che la regione Lombardia è tenuta a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il successivo inoltro al Parlamento;

Vista la legge della regione Lombardia 23 luglio 1979, n. 39, recante norme per « Nuovi interventi nelle zone colpite da inquinamento tossico il 10 luglio 1976 »;

Considerato che, pur essendo stata la materia dell'igiene dell'ambiente trasferita agli enti territoriali in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attività della menzionata commissione tecnico-scientifica si appalesa tuttora opportuna per la peculiarità del problema;

Considerata la necessità di procedere all'integrazione della composizione della suddetta commissione, sia in ragione del decesso del prof. Enea Suzzi Valli e delle dimissioni del prof. Alessandro Beretta Anguissola, che per far fronte alle attuali esigenze igienico-sanitarie poste dalla problematica:

Considerata altresì la necessità di modificare l'organico della segreteria della suddetta commissione;

Decreta:

Art. 1.

La commissione tecnico-scientifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1976, e successive modificazioni, presieduta dal prof. Aldo Cimmino, presidente del Consiglio superiore di sanità, è attualmente così composta:

Pocchiari prof. Francesco, direttore dell'Istituto superiore di sanità;

Giannico prof. Luigi, direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

Giovanardi prof. Augusto, professore f.r. d'igiene nell'Università di Milano;

Zurlo prof. Nicola, direttore dell'istituto d'igiene industriale della clinica del lavoro dell'Università di Milano;

Canonica prof. Luigi, direttore dell'istituto di chimica organica dell'Università di Milano;

Malatesta prof. Lamberto, presidente del Comitato nazionale scienze chimiche e della commissione inquinamento diossina presso il Consiglio nazionale delle ricerche;

Paroli prof. Eugenio, ordinario di farmacologia e tossicologia dell'Università di Roma;

Paccagnella prof. Bruno, ordinario di igiene della Università di Padova;

Puccinelli prof. Vittorio, direttore della clinica dermatologica dell'Università di Milano.

Sono, altresì, chiamati a far parte quale compenenti della commissione stessa:

Ambrosi prof. Luigi, rettore dell'Università di Bari, direttore della cattedra di medicina del lavoro;

Cagliotì prof. Luciano, ordinario della cattedra di chimica organica della facoltà di farmacia dell'Università di Roma;

De Fraia Frangipane prof. Eugenio, direttore dell'istituto di ingegneria sanitaria del Politecnico di Milano;

Foraboschi prof. Franco, direttore dell'istituto di ingegneria chimica della facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna;

Sapienza ing. Enrico, ingegnere superiore di prima classe del Ministero della sanità;

Scarlato prof. Guglielmo, direttore della clinica di malattie nervose e mentali dell'Università di Milano;

Segni prof. Giuseppe, direttore della clinica pediatrica dell'Università cattolica di Roma;

Silano prof. Vittorio, dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità;

Spallino avv. Antonio, già incaricato speciale per l'attuazione dei programmi operativi per Seveso della regione Lombardia;

Zanussi prof. Carlo, direttore del quarto istituto di clinica medica dell'Università di Milano.

Art. 2.

La segreteria della commissione è costituita come segue:

Binetti dott. Luigi, chimico superiore del Ministero della sanità, con il compito di direzione e coordinamento;

Candeloro ing. Alessandro, ingegnere del Ministero della sanità;

Tagliaferri rag. Antonio, funzionario dell'ufficio speciale della regione Lombardia in attuazione della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2;

Battistella dott. Domenico, collaboratore di quarta classe dell'I.N.A.M., comandato presso il Ministero della sanità ai sensi dell'art. 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Art. 3.

L'onere per il funzionamento della commissione, con esclusione di quanto previsto dall'art. 12 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688, è a carico della regione Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

(748)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.
Coefficiente di ragguaglio, per il 1978, per il calcolo dei contributi per i danni di guerra.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, integrata e modificata con legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visto il precedente decreto concernente la fissazione dei coefficienti di rivalutazione dei contributi per danni di guerra emanato in data 26 giugno 1978 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 5 ottobre 1978;

Vista la lettera n. 10902 del 30 maggio 1979, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1977: indice generale dei prezzi all'ingrosso (base maggio 1940/1) = 153,01; indice salari dell'industria (base maggio 1940/1) aggiornato al 1977 = 555,85;

Ritenuta la necessità di calcolare per il 1978 ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968 e dell'art. 18 della legge n. 955, il rapporto esistente tra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione per la categoria dei beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955;

Decreta:

Il rapporto di cui alle premesse, per il 1978, previsto dalla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali è determinato in 354,43 (trecentocinquantaquattro e quarantatre).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1979
Registro n. 12 Industria, foglio n. 22

(942)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.
Proroga a quarantadue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, in Gaeta.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi di Gaeta (Latina), con effetto dal 1° dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1976, 4 gennaio 1977, 5 novembre 1977, 5 giugno 1978, 30 agosto 1978 e 15 gennaio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi di Gaeta (Latina), è prolungata a quarantadue mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(1280)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Sostituzione del presidente della commissione regionale per la manodopera agricola della Basilicata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale datato 15 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Basilicata;

Vista la nota n. 5110 del 29 ottobre 1979, con la quale il direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza, dott. Antonio Piscopo, fa presente la necessità di essere nominato presidente della predetta commissione in sostituzione del dott. Domenico Garofalo, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Antonio Piscopo è nominato presidente della commissione regionale per la manodopera agricola della Basilicata, in sostituzione del dott. Domenico Garofalo, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: Scotti

(1281)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Autorizzazione al comune di Eboli a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo edificio sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto interministeriale 29 novembre 1975, con il quale il comune di Eboli per la costruzione di un nuovo edificio per la pretura venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 210.000.000 ed ottenne un contributo straordinario annuo di L. 18.698.000, per anni quindici, pari al 75 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1977, con il quale il comune di Eboli per il completamento del predetto edificio è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 85.289.000 ed ha ottenuto un contributo staordinario annuo di L. 7.594.000 per anni quindici, pari al 75 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione 13 febbraio 1976, n. 868, della giunta municipale di Eboli, ratificata dal consiglio comunale con deliberazione 19 novembre 1977, n. 156;

Vista la decisione con la quale il comitato regionale di controllo, sezione di Salerno, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 99.023.000 per il completamento del nuovo edificio da adibire a sede della pretura di Eboli;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Eboli il nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento della costruzione del nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Luigi Vecchio, il comune di Eboli è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 99.023.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Eboli un contributo nella misura di lire 7.785.000 annue (pari al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni venti.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1976 e fino all'esercizio 1995.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Eboli, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento anno del contributo.

Roma, addì 17 dicembre 1979

Il Ministro di grazia e giustizia
Morlino

Il Ministro dell'interno
Rognoni

p. *Il Ministro del tesoro*
Tarabini

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 119

(752)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Autorizzazione al comune di Avellino a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i decreti interministeriali 20 novembre 1965, 15 giugno 1974, 25 maggio 1976 e 2 luglio 1977, con i quali il comune di Avellino per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia è stato autorizzato a contrarre mutui per un importo complessivo di L. 2.147.120.000 ed ha ottenuto contributi straordinari annui pari al 75 % del rateo d'ammortamento dei mutui medesimi;

Vista la deliberazione consiliare 19 aprile 1978, n. 350, del comune di Avellino;

Vista la decisione con la quale la regione Campania - Sezione comitato di controllo di Avellino, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 547.953.000 per la maggiore spesa relativa al completamento dell'edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Avellino il nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per la maggiore spesa relativa al completamento del nuovo palazzo di giustizia, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Aldo Mollica, il comune di Avellino è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 547.953.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Avellino un contributo nella misura di lire 43.081.000 annue (pari al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni venti.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1976 sino all'esercizio 1995.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Avellino, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 17 dicembre 1979

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Giustizia, foglio n.* 118

(751)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Ricostituzione della commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, per il biennio 1980-81.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, concernente le norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, e di scambi con l'estero;

Vista la legge 19 marzo 1942, n. 397, che modifica l'art. 6 del predetto regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, che riguarda la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero degli scambi e le valute;

Ritenuto che in base al predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 310 la commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero continua ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero del tesoo;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1978, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 176;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1979, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 204;

Ritenuta la necessità che la commissione medesima esplichi le sue funzioni anche per il biennio 1980-81;

Decreta:

La commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, prevista dall'art. 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 e modificata dall'art. 1 della legge 19 marzo 1942, n. 397, è costituita come segue:

Presidente:

Imperatrice dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Vice presidente:

Tenore dott. Francesco, direttore generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro.

Membri:

Cristofaro dott. Domenico, dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro;

La Monica dott. Vittorio, dirigente superiore nel Ministero delle finanze;

Giorgieri dott. Giuseppe, primo dirigente nel Ministero del commercio con l'estero;

Battaglia dott. Pietro, direttore dell'Ufficio italiano dei cambi;

Sangiorgio avv. Giorgio, avvocato capo della Banca d'Italia.

Segretario:

Mastroviti dott. Gaetano, vice direttore dell'Ufficio italiano dei cambi.

Il presidente, il vice presidente, i membri ed il segretario della commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero rimarranno in carica dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1981 e, comunque, sino al momento in cui saranno entrati in carica i loro successori.

Il presente decreto sarà tasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1980
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 180

(1008)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1980.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Vercelli per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1974 col quale è stata istituita la borsa merci di Vercelli;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Vercelli, approvato con decreto ministeriale 30 ottobre 1975;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli, formulata con deliberazione n. 702 del 12 ottobre 1979;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Vercelli per l'anno 1980 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Coccoi dott. Edmondo;
2) Ippolito rag. Benvenuto;
3) Garavelli dott. Marcello;
4) Politi rag. Pino;
5) Ronco Piero;
6) Tagliabò dott. Giuseppe;
7) Tassinari geom. Piero.

Membri supplenti:

1) Cerri cav. uff. Mario;
2) Innocenti cav. Ermanno;
3) Provera dott. Pierluigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(943)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1980.

Proroga dei termini di presentazione delle domande per ottenere le autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 10 della legge 18 ottobre 1978, n. 625;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1978, n. 4401;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1979, n. 2853, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 22 dicembre 1979, con il quale è stata disposta una seconda applicazione delle disposizioni di sanatoria di cui all'art. 10 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, sul contingente, per l'anno 1978, delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi;

Ritenuta la opportunità di prorogare il termine di presentazione delle domande per concorrere all'assegnazione delle autorizzazioni da rilasciare ai sensi del precitato decreto ministeriale 19 dicembre 1979, fermo restando, peraltro, quello stabilito per la presentazione della relativa documentazione;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 31 gennaio 1980, stabilito al primo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 19 dicembre 1979, entro il quale le imprese che intendono concorrere all'assegnazione delle autorizzazioni previste dal decreto suddetto, dovevano presentare apposita domanda all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione l'impresa ha la sua sede, è prorogato al 29 febbraio 1980, fermo restando i termini stabiliti dai commi sesto e settimo dell'art. 4 del decreto medesimo per la presentazione della documentazione.

Le ricevute delle domande attestanti la presentazione delle domande di autorizzazione e delle eventuali domande di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi devono essere rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro il 15 marzo 1980.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1980

Il Ministro: PRETI

(1442)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 52/80 della commissione, dell'11 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 53/80 della commissione, dell'11 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 54/80 della commissione, dell'11 gennaio 1980, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 55/80 della commissione, dell'11 gennaio 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento duro destinato alla Repubblica del Perù a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 56/80 della commissione, dell'11 gennaio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 57/80 della commissione, dell'11 gennaio 1980, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di alcuni prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 8 *del* 12 *gennaio* 1980.

(9/C)

Regolamento (CEE) n. 58/80 della commissione, del 14 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 59/80 della commissione, del 14 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 60/80 della commissione, del 14 gennaio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 61/80 della commissione, dell'11 gennaio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2712/79 per quanto riguarda l'esonero di alcuni produttori dal dazio provvisorio antidumping su talune fibre acriliche.

Regolamento (CEE) n. 62/80 della commissione, del 14 gennaio 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 15 gennaio 1980 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 63/80 della commissione, del 14 gennaio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 64/80 della commissione, del 14 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 65/80 della commissione, del 14 gennaio 1980, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di prodotti del settore del pollame.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2872/79 della commissione, del 19 dicembre 1979, che fissa un tasso complementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1979-80 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 324 del 20 dicembre 1979.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 56/80 della commissione, dell'11 gennaio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 8 del 12 gennaio 1980.

Pubblicati nel n. L 10 *del* 15 *gennaio* 1980.

(10/C)

Regolamento (CEE) n. 66/80 della commissione, del 15 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 67/80 della commissione, del 15 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 68/80 della commissione, del 15 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 69/80 della commissione, del 15 gennaio 1980, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1990/79 per quanto concerne la gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i Paesi delle zone I, II, III, V, VI e VII a).

Regolamento (CEE) n. 70/80 della commissione, del 15 gennaio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2293/79 per quanto concerne la gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso i Paesi delle zone I, II, III, IV, V e VI.

Regolamento (CEE) n. 71/80 della commissione, del 15 gennaio 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 72/80 della commissione, del 15 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul commercio dei prodotti tessili.

Pubblicati nel n. L 11 *del* 16 *gennaio* 1980.

(11/C)

Regolamento (CEE) n. 73/80 della commissione, del 16 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 74/80 della commissione, del 16 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 75/80 della commissione, del 16 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 76/80 della commissione, del 16 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 77/80 della commissione, del 15 gennaio 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 78/80 della commissione, del 16 gennaio 1980, che fissa, per la campagna 1979-80, il prezzo medio del mercato mondiale e il rendimento indicativo per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 79/80 della commissione, del 16 gennaio 1980, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione del burro e del butteroil.

Regolamento (CEE) n. 80/80 della commissione, del 16 gennaio 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 81/80 della commissione, del 16 gennaio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 82/80 della commissione, del 16 gennaio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 83/80 della commissione, del 16 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 12 *del* 17 *gennaio* 1980.

(12/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 63/1979
Modificazioni al provvedimento n. 41/1979

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1968, n. 626;

Vista la delibera del CIPE 17 luglio 1974 concernente il controllo dei prezzi del pane;

Vista la delibera del CIPE 20 luglio 1979 concernente l'assoggettamento del prezzo del pane comune e/o di più largo consumo a regime di sorveglianza in via sperimentale per il periodo di un anno;

Considerato che la predetta delibera del CIPE prevede che in sede di prima attuazione, e comunque per un periodo di cinque mesi, le eventuali modificazioni di prezzo potranno essere attuate solo previe intese tra le associazioni di categoria e/o gli imprenditori e i comitati provinciali prezzi;

Considerata la necessità di adottare le opportune iniziative per un efficace controllo in regime di sorveglianza dei prezzi del suddetto prodotto a partire dalla scadenza della citata fase transitoria di cinque mesi;

Considerata l'opportunità di semplificare e comunque di rendere di più facile interpretazione ed applicazione le direttive emanate allo scopo con provvedimento CIP n. 41/1979 del 12 ottobre 1979 che viene sostituito dal presente;

Delibera:

1. E' sottoposto a sorveglianza il pane di più largo consumo che — indipendentemente dagli ingredienti, tipo, formato e pezzatura — copra almeno il 40% del pane venduto. Se nessun tipo di pane raggiunge tale quota saranno sottoposti a regime di sorveglianza i tipi di pane maggiormente consumati fino al raggiungimento del 40%.

2. Le associazioni provinciali di categoria e/o le aziende che producono pane devono comunicare al comitato provinciale prezzi competente i prezzi di listino del pane sottoposto a sorveglianza, praticati al 20 dicembre 1979, per la vendita al consumo.

Detti listini devono indicare:

a) i tipi di pane distinti per qualità, tipo, formato e pezzatura;

b) i relativi prezzi al consumo e le corrispondenti percentuali medie giornalmente vendute.

3. Le associazioni provinciali di categoria potranno depositare un listino unico provinciale, se necessario articolato per zone.

4. Ogni variazione di prezzo del pane sorvegliato deve essere comunicata con nuovi listini, come indicato nei punti 2) e 3), e adeguatamente motivate almeno trenta giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi al comitato provinciale prezzi.

5. I prezzi di listino di cui al punto 4) saranno pubblicati nel Foglio annunzi legali della provincia a cura e a spese delle associazioni provinciali di categoria o degli imprenditori.

6. Ogni trimestre, a partire dal 1° aprile 1980, i comitati provinciali prezzi devono predisporre ed inviare al CIP relazioni sull'andamento e sui livelli dei prezzi del pane soggetto a sorveglianza in correlazione alle variazioni di costo verificatesi.

7. Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro - Presidente delegato
BISAGLIA

(1451)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 17 gennaio 1980. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di *ristrutturazione aziendale* per un gruppo di società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

1) ditta Giordano Laterizi S.r.l. di Mileto (Catanzaro);
2) S.p.a. Gover di Firenze;
3) S.p.a. Cromatoce, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara);
4) S.p.a. King's Jeans di Pojana Maggiore e stabilimenti in Cagnano di Pojana Maggiore e Noventa Vicentina;
5) S.p.a. Albatros di Avezzano;
6) S.p.a. Fiar, con sede in Milano e stabilimenti a Milano e Baranzate di Bollate;
7) S.p.a. Siderpotenza, con sede in Potenza;
8) ditta Ronco S.r.l. confezioni abbigliamento, con stabilimento in Acqua Lagna (Pesaro);
9) S.p.a. Inossman di Maniago (Pordenone);
10) ditta R.S.M. S.p.a., con sede e stabilimento in Lugnacco Canavese (Torino);
11) S.p.a. Panta di Tradate (Varese);
12) S.p.a. Tecnopol, con sede in Milano e stabilimento in Copiano (Pavia);
13) S.p.a. Teorema, con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia);
14) S.p.a. Omec, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia);
15) ditta Radioconvettori S.p.a., con sede legale in Genova e stabilimento di Quargnento (Alessandria);
16) S.p.a. Calzificio Paolo Santagostino, con sede e stabilimento in Milano;
17) S.p.a. Carta sud di Isoletta di Arce (Frosinone);
18) S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Ivrea e Scarmagno (Torino);
19) ditta Tecnites S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Arcore (Milano);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(1230)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	807,05	807,05	807,10	807,05	—	807,05	806,95	807,05	807,05	807,05
Dollaro canadese	696,40	696,40	696 —	696,40	—	696,40	696 —	696,40	696,40	696,40
Marco germanico	463,38	463,38	463,70	463,38	—	463,38	463,36	463,38	463,38	463,35
Fiorino olandese	420 —	420 —	420,35	420 —	—	420 —	419,98	420 —	420 —	420 —
Franco belga	28,541	28,541	28,56	28,541	—	28,54	28,544	28,541	28,541	28,54
Franco francese	197,83	197,83	197,90	197,83	—	197,83	197,81	197,83	197,83	197,80
Lira sterlina	1855,80	1855,80	1855,50	1855,80	—	1855,80	1856,20	1855,80	1855,80	1855,80
Lira irlandese	1715 —	1715 —	1716 —	1715 —	—	—	1715 —	1715 —	1715 —	—
Corona danese	148,26	148,26	148,30	148,26	—	148,26	148,28	148,26	148,26	148,25
Corona norvegese	165,79	165,79	165,70	165,79	—	165,79	165,71	165,79	165,79	165,75
Corona svedese	194,52	194,52	194,50	194,52	—	194,52	194,573	194,52	194,52	194,50
Franco svizzero	497,35	497,35	497,50	497,35	—	497 —	497,03	497,35	497,35	497,35
Scellino austriaco	64,601	64,601	64,60	64,601	—	64,60	64,615	64,601	64,601	64,60
Escudo portoghese	16,14	16,14	16,13	16,14	—	16,14	16,10	16,14	16,14	16,14
Peseta spagnola	12,17	12,17	12,18	12,17	—	12,17	12,175	12,17	12,17	12,17
Yen giapponese	3,342	3,342	3,36	3,342	—	3,34	3,34	3,342	3,342	3,34

Media dei titoli dell'8 febbraio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,175
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,250
» 5,50 % » » 1968-83	84,475
» 5,50 % » » 1969-84	80,625
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	80,825
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,750
» » » » 1- 6-1978/80	99,400
» » » » 1- 8-1978/80	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	98,900
» » » » 1- 3-1979/81	98,850
» » » » 1- 7-1979/81	97,150
» » » » 1- 5-1979/82	97,650
» » » » 1- 7-1979/82	97 —
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,200
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,750
» » » 12 % 1- 4-1982	96,725
» » » 12 % 1-10-1983	95,525
» » » 12 % 1- 1-1984	95,675
» » » 12 % 1- 4-1984	95,400
» » » 12 % 1-10-1987	95,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	807 —
Dollaro canadese	696,20
Marco germanico	463,37
Fiorino olandese	419,99
Franco belga	28,542
Franco francese	197,82
Lira sterlina	1856 —
Lira irlandese	1715 —
Corona danese	148,27
Corona norvegese	165,75
Corona svedese	194,531
Franco svizzero	497,19
Scellino austriaco	64,608
Escudo portoghese	16,12
Peseta spagnola	12,172
Yen giapponese	3,341

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per il conferimento delle borse di studio per l'anno 1979-80 agli orfani dei segretari comunali e provinciali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1979-80 agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione:

a) cinquanta da L. 250.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

b) cinquanta da L. 700.000 ciascuna per la frequenza delle università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

venti riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

trenta riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo anno.

Per i concorrenti universitari costretti ad alloggiare in località diverse da quella di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 700.000 a L. 1.000.000.

Nell'ambito della categoria *b*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette due categorie *a*) e *b*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1978-79 (compresa la sessione di febbraio 1980) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà;

b) se studenti delle scuole medie superiori, ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico 1979-80: siano stati promossi in unica sessione e non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1978-79.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonché quelli che per l'anno accademico 1979-80 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado che per l'anno 1979-80 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso la prefettura di residenza e presentata alla medesima entro e non oltre i seguenti termini:

10 maggio 1980 per gli studenti delle scuole medie superiori;

10 luglio 1980 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, sempre alla prefettura di residenza, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie superiori:

il giudizio complessivo o la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1978-79 con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in un'unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione è la frequenza per l'anno scolastico 1979-80;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1979-80 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1978-79;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1978-79 (compresa la sessione di febbraio 1980) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna di tali materie dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1979-80 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dello art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il candidato è orfano di segretario comunale o provinciale che all'atto del decesso si trovava in attività di servizio di ruolo, ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede, attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato medesimo, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la patria potestà, se minorenne.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale ovvero da altro pubblico ufficiale tra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

A fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio e negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 2 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(1248)

Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1979-80 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1979-80 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione:

a) quattrocento da L. 200.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

b) quattrocento da L. 500.000 ciascuna per la frequenza della università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

centocinquanta riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

duecentocinquanta riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Per i concorrenti universitari costretti ad alloggiare in località diverse da quella di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 500.000 a L. 800.000.

Nell'ambito della categoria *b*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite, la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette categorie *a*) e *b*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1978-79 (compresa la sessione di febbraio 1980) tutti gli esami relativi al corso cui risultino iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà con una media non inferiore a 24/30;

b) se studenti delle scuole medie superiori ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico 1979-80: siano stati promossi in unica sessione; abbiano riportato nello scrutinio o negli esami il giudizio complessivo non inferiore a « buono », oppure una votazione non inferiore alla media di 7/10, ovvero di 42/60 negli esami finali di Stato (maturità classica, tecnica, scientifica, ecc.); non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1978-79.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivano ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonché quelli che per l'anno accademico 1979-80 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1979-80 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso la prefettura di residenza e presentate alla medesima entro e non oltre i seguenti termini:

10 maggio 1980 per gli studenti delle scuole medie superiori;

10 luglio 1980 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, sempre alla prefettura di residenza, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie superiori:

il giudizio complessivo o la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1978-79 con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1979-80;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1979-80 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con la espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1978-79;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1978-79 (compresa la sessione di febbraio 1980) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna materia dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1979-80 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) (solo per il personale in posizione di quiescenza): atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti che il richiedente è un segretario comunale o provinciale in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione, nonché l'indicazione dell'ultima sede di servizio e dell'anno in cui lasciò il servizio attivo;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso dev'essere sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio o in posizione di quiescenza. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per il personale in attività di servizio è sufficiente il visto del capo dell'amministrazione.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà provvedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 2 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(1247)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per l'assunzione di personale non statale presso la stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso del diploma di qualifica di addette alla segreteria d'azienda rilasciato da un istituto professionale (di Stato o legalmente riconosciuto) per il commercio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese (Milano), viale Alcide De Gasperi, 3, telefono (02) 510031.

(1399)

Concorso ad un posto di operaio (addetto alle pulizie) in prova del personale non statale, presso la stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio (addetto alle pulizie) in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso del certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il tredicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese (Milano), viale Alcide De Gasperi, 3, telefono (02) 510031.

(1400)

CORTE DEI CONTI

Aumento da nove a tredici dei posti del concorso, per esami, a segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 aprile 1979, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a sette posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 17 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 10 ottobre 1979, di aumento da sette a nove dei posti messi a concorso;

Accertata l'attuale disponibilità di posti nel ruolo della carriera di concetto;

Considerata l'opportunità di elevare ulteriormente il numero dei posti messi a concorso con i suddetti decreti, data l'urgenza di assumere in servizio nuovi impiegati per far fronte alle sempre crescenti esigenze di funzionamento degli uffici della Corte stessa;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Decreta:

I posti di segretario o revisore della Corte dei conti, messi a concorso con i decreti sopracitati, sono ulteriormente aumentati da nove a tredici.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1980

Il presidente: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1980
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 360

(1425)

Aumento da tredici a diciannove dei posti del concorso, per esami, a coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 9 agosto 1978, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 26 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 2 settembre 1978, di aumento da sei a nove dei posti messi a concorso;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1979, di aumento da nove a tredici dei posti messi a concorso;

Accertata l'attuale disponibilità di posti nel ruolo della carriera esecutiva;

Considerata l'opportunità di elevare ulteriormente il numero dei posti messi a concorso con i suddetti decreti, data l'urgenza di assumere in servizio nuovi impiegati per far fronte alle sempre crescenti esigenze di funzionamento degli uffici della Corte stessa;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Decreta:

I posti di coadiutore della Corte dei conti, messi a concorso con i decreti sopracitati, sono ulteriormente aumentati da tredici a diciannove.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1980

Il presidente: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1980
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 359

(1426)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorso ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(481/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorso a sei posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(474/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE NEVI » DI SINALUNGA

Concorso ad un posto di assistente medico chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sinalunga (Siena).

(476/S)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(477/S)

OSPEDALE « O. P. CASTIGLIONI » DI FORMIGINE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Formigine (Modena).

(488/S)

OPERA PIA OSPEDALE « S. MARCO » DI GROTTAGLIE

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(482/S)

OSPEDALE « ORLANDI » DI BUSSOLENGO

Concorso ad un posto di primario della divisione di O.R.L.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bussolengo (Verona).

(483/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. ANNUNZIATA » DI SAVIGLIANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(492/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente di medicina generale addetto al D.E.A.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di medicina generale addetto al D.E.A.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(493/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI PIEVE DI CENTO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina dell'età involutiva e patologia invalidante

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina dell'età involutiva e patologia invalidante (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pieve di Cento (Bologna).

(479/S)

OSPEDALE MANDAMENTALE « SS. CAPITANIO E GEROSA » DI LOVERE

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lovere (Bergamo).

(480/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione,

entrambi addetti al dipartimento di emergenza ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(484/S)

STABILIMENTI RIUNITI « VERSILIA SUD » DI VIAREGGIO E CAMAIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viareggio (Lucca).

(486/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di cardiologia del servizio autonomo di cardiologia con terapia intensiva coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(487/S)

OSPEDALE « G. CECCARINI » DI RICCIONE

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale per la cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale per la cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il sanitario che sarà assunto dovrà operare anche in altri enti ospedalieri o in altri presidi sanitari del territorio, nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 12 della legge regionale 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Riccione (Forlì).

(478/S)

OSPEDALE COMPRENSORIALE TRASIMENO - PIEVESE DI CITTA' DELLA PIEVE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario, due posti di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Città della Pieve (Perugia).

(489/S)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(490/S)

OSPEDALE « D. FILOMUSI » DI TOCCO DA CASAURIA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tocco da Casauria (Pescara).

(500/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(504/S)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(498/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso a cinque posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, divisione concorsi, dell'ente in Catania.

(499/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(503/S)

OSPEDALE DI CHIAVENNA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(506/S)

OSPEDALE « B. V. DELLA MISERICORDIA » DI CASTELNOVO DI SOTTO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia (a tempo pieno).

Il vincitore del concorso verrà comandato a prestare servizio presso l'arcispedale « S. Maria Nuova » di Reggio Emilia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia).

(501/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio policardiografico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio policardiografico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(502/S)

OSPEDALE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MESAGNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di neonatologia;
un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di odontostomatologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio trasfusionale;
un posto di assistente di radiologia;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(491/S)

R E G I O N I

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1979, n. **38.**

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, a seguito del primo accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **45** *del* 24 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

Finalità della legge

Allo scopo di armonizzare il trattamento economico e giuridico del personale dipendente con quello del personale delle altre regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto in sede di primo accordo contrattuale nazionale per il triennio 1976-78 sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 1 - *Livelli funzionali.* — Il personale della Regione, delle aziende e degli enti dipendenti è assegnato ad un ruolo unico regionale ed inquadrato in otto livelli funzionali.

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 2 - *Dotazione organica.* — La dotazione organica complessiva del personale e la ripartizione dei posti per ciascun livello sono stabiliti nella allegata tabella *D* che sostituisce la tabella *B* allegata alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 55.

Art. 4.

L'art. 3 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 3 - *Declaratoria professionale del primo livello funzionale.* — Sono inserite nel primo livello le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

Art. 5.

L'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 4 - *Declaratoria professionale del secondo livello.* — Sono inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.

L'esecuzione di compiti è svolta in modo integrato, configurando una unica posizione di lavoro.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;

autonomia vincolata da istruzioni semplici;

apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici fornendo informazioni semplici; di custodia, di sorveglianza di

locali e uffici nonchè della loro apertura e chiusura, di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature.

Art. 6

L'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 5 - *Declaratoria professionale del terzo livello funzionale.* — Sono inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzioni di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;

un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;

apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

Il personale compreso nel livello addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione di operazioni colturali agricolo-forestali; nonchè di compiti amministrativi semplici.

Art. 7.

L'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 6 - *Declaratoria professionale del quarto livello funzionale.* — Sono inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzioni di mansioni amministrativo-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

E' caratterizzato da:

autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definite;

piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;

apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;

rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo-forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; nonchè a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni queste ultime che — omogenee o complementari — costituiscono una unica posizione di lavoro.

Art. 8.

L'art. 7 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 7 - *Declaratoria professionale del quinto livello funzionale.* — Sono inserite nel quinto livello le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile, mansioni di ricerca, utilizzando ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l'accesso al livello.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;

responsabilità professionale dei propri compiti: può comportare l'indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operative a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionale, anche complete;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui è inserito.

Nei corsi di formazione professionale comporta attività di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teoriche-tecnico-professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani di insegnamento.

E' caratterizzato da:

autonomia nell'ambito della funzione docente;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico-organizzativa del corso e, più in generale, del centro di formazione.

Art. 9.

L'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 8 - *Declaratoria professionale del sesto livello funzionale.* — Sono inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito dell'unità organica in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento delle funzionalità dell'unità organica in cui è inserito.

Comporta responsabilità:

delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

degli orientamenti dati, a livello tecnico ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.

Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento teorico (culturale generale, lingue, etc.).

Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibile alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello.

Art. 10.

L'art. 9 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 9. - *Declaratoria professionale del settimo livello funzionale.* — Sono comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione della predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito di una unità organica complessa.

La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità organizzativa di una unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito dell'unità organica complessa, con compito di indirizzo dell'attività degli addetti.

E' caratterizzato da:

autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all'unità organizzativa o a gruppi di lavoro, nonchè per la realizzazione, sotto il profilo professiona-

le, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l'autonomia è comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale e da eventuali indicazioni di priorità;

apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa alla quale appartiene.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo della eventuale unità di lavoro;

dell'attuazione dei programmi di lavoro, esercitano controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi.

L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Art. 11.

E' introdotto dopo l'art. 9 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, il seguente articolo:

Art. 9-*bis* - *Declaratoria professionale dell'ottavo livello funzionale.* — Sono comprese nell'ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.

La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa dell'unità organica complessa di cui indirizza l'attività verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.

E' caratterizzata da:

autonomia rilevante per la formazione dei proprammi di lavoro dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani e i programmi anche pluriennali definiti dall'amministrazione;

apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa, alla quale appartiene o della quale è responsabile, in rapporto alla intera organizzazione regionale.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni di carattere generale impartite:

della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Il livello comprende posizioni di lavoro individuate, a livello di specializzazione, analogamente a quelle elencate al livello precedente.

Le posizioni di lavoro dell'ottavo livello richiedono peraltro una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali dell'organizzazione.

L'incarico di coordinatore, previsto dalla legge sull'ordinamento degli uffici, è attribuito al personale inserito nell'ottavo livello funzionale, di cui conserva le mansioni.

Art. 12.

L'art. 10 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 10 - *Requisiti.* — Possono accedere all'impiego regionale i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, elevata a 40 per l'accesso ai posti dell'ottavo livello funzionale;

b) idoneità fisica all'impiego;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) titolo di studio prescritto;

e) buona condotta.

I predetti limiti di età non si applicano per i dipendenti di ruolo in servizio presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli enti pubblici anche economici.

Per i candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

I dipendenti regionali sprovvisti del titolo di studio prescritto dall'allegata tabella *B* possono partecipare ai concorsi per posti vacanti nel livello immediatamente superiore a quello di appartenenza purchè provvisti del titolo di studio richiesto per il livello attualmente posseduto e di una anzianità di servizio di almeno cinque anni nel livello stesso.

Ai concorsi per posti del terzo e quarto livello funzionale, possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori sprovvisti del titolo di studio prescritto dall'allegata tabella *B* con cinque anni di anzianità complessiva nei due livelli o di tre anni nel solo livello immediatamente inferiore.

Non sono ammesse deroghe al possesso del titolo di studio quando le funzioni connesse al posto messo a concorso comportano, a norma delle leggi che disciplinano l'esercizio delle singole professioni, il possesso di specifico titolo di studio ovvero di specifiche abilitazioni professionali.

Art. 13.

La tabella *B* allegata alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Art. 14.

L'art. 12 dela legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 12 - *Concorsi.* — Le assunzioni agli impieghi regionali hanno luogo mediante pubblici concorsi, per esami o per titoli ed esami, per singole mansioni o per gruppi di mansioni equivalenti comprese nello stesso livello funzionale, da bandirsi in relazione ai posti disponibili alla data di indicazione del concorso ed ai posti che nei dodici mesi successivi si renderanno disponibili per motivi diversi dall'ampliamento di organico.

Le modalità ed i procedimenti per l'espletamento dei singoli concorsi sono fissate nei relativi bandi e sono comunque rapportate alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima.

Il concorso è indetto con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta che indica il numero dei posti messi a concorso, i documenti prescritti, i termini di presentazione della domanda e dei documenti previsti dal successivo art. 17, il programma degli esami, le abilitazioni professionali e le specializzazioni universitarie ritenute necessarie, nonchè ogni altra prescrizione ritenuta opportuna.

La deliberazione che indice il concorso è pubblicata in apposita parte del Bollettino ufficiale della Regione.

Il termine della presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

Si applicano le vigenti norme sulle assunzioni obbligatorie, riserve di posti e preferenze.

Art. 15.

L'art. 14 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 14 - *Svolgimento delle prove.* — Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 15 il concorso consiste in un accertamento comparato di idoneità effettuato dalla commissione di cui al successivo art. 16 attraverso la valutazione di prove che possono essere scritte, pratiche ed orali e di eventuali titoli, secondo modalità e procedimenti che sono fissati nella deliberazione del consiglio regionale che indice il concorso e rapportati alla professionalità richiesta per il posto da coprire.

Art. 16.

L'art. 15 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 15 - *Assunzione al primo e secondo livello funzionale.* — Per l'assunzione al primo e secondo livello funzionale possono essere valutati anche i titoli relativi al carico familiare e allo stato di occupazione del candidato, nonchè allo stato di occupazione e sanitario dei componenti il nucleo familiare.

Per l'assunzione ai predetti livelli funzionari la valutazione comparativa dei candidati può essere effettuata anche per soli titoli, ivi compresi quelli indicati al comma precedente.

bre

Art. 17

E' introdotto dopo l'art. 17 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, il seguente:

Art. 17-*bis* - *Riserve di posti.* — Un quarto dei posti messi a concorso è riservato, oltrechè ai dipendenti di cui al quinto e sesto comma dell'art. 10, ai dipendenti regionali in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione e dell'anzianità di servizio di cui al quinto e sesto comma dell'art. 10.

Qualora il computo della percentuale riservata non dia luogo ad un numero intero, si procede in ogni caso all'arrotondamento all'unità superiore. La riserva non opera se il posto messo a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

Art. 18.

L'art. 20 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 20. - *Utilizzazione della graduatoria.* — I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nello stesso concorso secondo l'ordine della graduatoria.

Entro un anno dall'approvazione della graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria medesima, posson essere conferiti oltre i posti messi a concorso, anche i posti che risultino comunque disponibili, salvo quelli derivanti da aumento di organico o che avrebbero potuto essere messi a concorso ai sensi dell'art. 12, primo comma.

Anche per quanto previsto nel precedente comma valgono le disposizioni sulle riserve dei posti di cui al precedente art. 17-*bis*.

Art. 19.

La tabella *A* allegata alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 20.

Il terzo comma dell'art. 29 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è soppresso.

Art. 21.

Il primo comma dell'art. 30 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 30 - *Comandi.* — Con le modalità stabilite al quarto comma dell'articolo precedente ed al successivo art. 30-*quater* e nel rispetto dell'art. 64 dello statuto, il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

Art. 22.

Sono introdotti dopo l'art. 30 i seguenti articoli:

Art. 30-*bis* - *Temporanea assegnazione della sede di servizio.* — In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alla Regione, e per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal comune della precedente sede non oltre 40 km ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

Art. 30-*ter* - *Condizioni per lo svolgimento della mobilità.* — La mobilità disciplinata dagli articoli 29, 30 e 30-*bis* comporta, per l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio, l'obbligo di rimborsare al lavoratore la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria dimora e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria dimora alla precedente sede di lavoro.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località di dimora a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.

La Regione, ovvero l'ente di destinazione, determina orari di lavoro funzionali anche con caratteri di flessibilità nel rispetto del monte ore settimanale obbligatorio, che favoriscano le possibilità dei lavoratori di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.

Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

a) gli spostamenti temporanei di dipendenti per lo svolgimento in altre località di compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missioni da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto;

b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento di compiti propri della qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso di mezzi di trasporto dell'Amministrazione, dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto del lavoratore alle condizioni previste dalla normativa regionale;

c) gli spostamenti conseguenti a provvedimenti adottati su richiesta degli interessati.

Art. 30-*quater* - *Procedure per la mobilità esterna.* — Quando per effetto dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 29, 30 e 30-*bis* il dipendente è assegnato ad una sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza si applicano le disposizioni del presente articolo.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di trenta minuti, l'assegnazione ad una sede esterna, come sopra definita, si effettua portandone a conoscenza tutto il personale, previa ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale, attraverso opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di destinazione, sulla base dei criteri oggettivi concordati con le organizzazioni sindacali a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, età, anzianità di servizio, necessità di studio.

Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da assegnare dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non supera la durata di trenta minuti.

Al solo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi, la giunta può derogare alle procedure di individuazione indicate nel secondo comma del presente articolo, mediante provvedimenti adottati d'ufficio per la durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili.

Art. 30-*quinquies* - *Mobilità tra enti.* — Per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale, il personale regionale può essere comandato presso altre regioni o enti pubblici. Il comando è disposto d'intesa con il dipendente interessato.

La Regione, agli stessi fini, può utilizzare personale comandato da altre regioni o enti pubblici.

In entrambe le ipotesi gli oneri finanziari relativi sono disciplinati da appositi accordi tra gli enti interessati.

Art. 23.

L'art. 34 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 34 - *Aspettativa e permessi sindacali.* — La Regione nell'ambito del contingente delle aspettative sindacali e del relativo coordinamento, che sarà fissato a livello nazionale in rapporto ad una unità ogni 5000 dipendenti o frazione superiore a 2500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, collocherà in aspettativa i dipendenti interessati a richiesta delle organizzazioni medesime.

In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle vigenti norme nel livello di inquadramento. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

I rappresentanti sindacali non collocati in aspettativa, hanno diritto, su richiesta delle rispettive organizzazioni, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le

organizzazioni sindacali di tre ore pro-capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente aumentato del 5%.

Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabiliti dalla giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

Art. 24.

L'art. 35 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 35 - *Contributi sindacali.* — I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

Le trattenute operate in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate entro quindici giorni alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare con le organizzazioni medesime.

Art. 25.

L'art. 37 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 37 - *Tutela personale dei rappresentanti sindacali.* — Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio o il comando previsti dagli articoli 29, 30 e 30-*bis* dei rappresentanti sindacali può essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali.

Art. 26.

L'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 39 - *Congedi straordinari retribuiti.* — Al dipendente regionale compete il diritto di congedo straordinario retribuito nelle seguenti ipotesi e misure con documentazione delle relative causali:

a) per contrarre matrimonio: nella misura di giorni quindici continuativi compreso quello di celebrazione;

b) per esami: fino a venti giorni nell'anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi od abilitazioni, oltrechè nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 km dalla residenza;

c) per donazione di sangue: per 24 ore a partire dal momento in cui il dipendente si è assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo;

d) per cure: fino ad un mese per mutilati, invalidi civili, invadili di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute cure;

e) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

f) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;

g) per richiamo alle armi: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Possono altresì essere concessi congedi straordinari retribuiti:

a) per gravi motivi: fino a cinque giorni all'anno;

b) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con l'obbligo di comprovare la frequenza e di cessare immediatamente dalla fruizione del congedo ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta. L'istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al tre per cento del personale per ciascun anno scolastico secondo modalità da concordare con le organizzazioni sindacali.

Art. 27.

E' introdotto dopo l'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, il seguente articolo:

Art. 39-*bis* - *Congedi straordinari non retribuiti.* — Il dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti:

a) per la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni, dopo il primo mese di congedo retribuito;

b) per obblighi di leva per la durata del servizio.

I periodi di congedo di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* sono utili a tutti gli effetti nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia e successive modificazioni.

Al dipendente può altresì essere concesso congedo straordinario non retribuito per motivi personali.

Il dipendente che aspira ad ottenere il congedo di cui al comma precedente deve presentare motivata richiesta alla giunta regionale. La giunta, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello statuto, provvede sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per motivate esigenze di servizio, di respingere la domanda stessa, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la durata del congedo richiesto. Il congedo per motivi personali non può avere durata superiore ad un anno ed è revocabile in qualunque momento per motivate ragioni di servizio. Durante detto congedo il dipendente non ha diritto ad alcun assegno ed il periodo di assenza dal servizio non è computato ai fini della progressione economica del livello funzionale e del trattamento di quiescenza e previdenza, nonchè del calcolo dell'anzianità per i concorsi prevista dal quinto e sesto comma dell'art. 10, dal primo comma dell'art. 17-*bis* e dal secondo comma dell'art. 23.

Art. 28.

L'art. 40 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 40 - *Congedo ordinario.* — Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate; in tale congedo sono comprese le due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festività di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Al dipendente sono attribuite altresì quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare o da compensare ai sensi della predetta legge n. 937.

La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

Il godimento del congedo può essere rinviato od interrotto per eccezionali esigenze di servizio. In tal caso il dipendente usufruisce del congedo non goduto entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 29.

Gli articoli 41 e 42 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, sono soppressi.

Art. 30.

L'art. 44 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 44 - *Assenze dal servizio per malattia.* — Il dipendente assente dal servizio per malattia è collocato, a domanda o d'ufficio, in congedo straordinario o in aspettativa.

Il congedo straordinario per malattia, non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi con diritto al seguente trattamento economico:

primo mese tutti gli assegni;
secondo mese assegni ridotti di un quinto.

L'accertamento dell'esistenza della malattia inabilitante e della sua cessazione è effettuato a richiesta della giunta o del dipendente, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto, attraverso i servizi ispettivi dell'Istituto assistenziale competente o, ove questi non siano in condizioni di provvedere, a mezzo dell'ufficiale sanitario o del medico designato da un ente ospedaliero scelto dall'amministrazione. La giunta si avvarrà successivamente delle strutture dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

I risultati dell'accertamento disposto ai sensi dei commi precedenti sono tempestivamente comunicati all'interessato.

Ove il dipendente ovvero la giunta non concorsdi con le risultanze dell'accertamento da parte di un collegio composto da un medico designato dall'interessato, da un medico designato dalla giunta regionale e da un terzo medico scelto di comune accordo fra i due sanitari o, in difetto, dall'ordine dei medici della provincia ove ha sede l'ufficio presso cui presta servizio il dipendente.

La richiesta di nuovo accertamento deve essere notificata al dipendente o alla giunta entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al quarto comma e deve contenere la designazione del medico di fiducia.

Qualora l'altra parte non provveda nel termine di trenta giorni alla nomina del proprio medico di fiducia l'accertamento di cui al terzo comma si ha per revocato.

In dipendenza degli accertamenti di cui ai commi precedenti il dipendente esonerato dal servizio, a domanda o d'ufficio, ovvero assente dal servizio per effetto di una malattia inabilitante comunicata all'amministrazione ai sensi dell'art. 46, conserva il diritto all'intero stipendio in godimento; il periodo corrispondente agli accertamenti non è computato ai fini del calcolo del periodo di aspettativa.

Qualora l'infermità non sia riconosciuta, il dipendente esonerato dal servizio a domanda ovvero assente dal servizio ai sensi del comma precedente, è dichiarato a tutti gli effetti assente ingiustificato a decorrere dal primo giorno di mancata prestazione lavorativa.

L'onorario di tutti i componenti del collegio di cui al quinto comma e a carico della Regione.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e non può comunque protrarsi per più di 18 mesi. Durante l'aspettativa il dipendente ha diritto all'intero trattamento di competenza per i primi 12 mesi e alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa ai sensi del presente articolo è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.

Qualora dagli accertamenti disposti ai sensi dei commi precedenti risulti che la infermità dipende da cause di servizio, il dipendente ha diritto per tutto il periodo di aspettativa alla retribuzione corrispondente al posto ricoperto.

La giunta può in ogni momento procedere agli opportuni accertamenti sanitari nei confronti del personale collocato in aspettativa con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo.

Resta ferma la possibilità di ricorso ai normali strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti di ogni accertamento.

Art. 31.

L'art. 45 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 45 - *Cumulo di aspettative e congedi straordinari per motivi personali.* — Due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto all'articolo precedente, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata di più periodi di aspettativa per motivi di salute o di congedi straordinari per motivi personali non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità può essere concesso al dipendente in aspettativa per motivi di salute che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia motivata richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa, senza diritto al trattamento economico, di durata non superiore a 12 mesi.

Art. 32.

L'art. 46 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 46 - *Assenze.* — In caso di malattia o di altro grave impedimento il dipendente deve darne immediata comunicazione all'amministrazione indicando il proprio recapito. Qualora l'assenza dovuta a malattia si protragga per oltre due giorni il dipendente deve altresì trasmettere all'amministrazione certificato rilasciato dal medico curante attestante la natura e la durata prevedibile della malattia. La giunta può disporre, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello statuto, accertamenti per il controllo della malttia denunciata secondo le modalità previste dall'art. 4, terzo comma. Qualora la malattia non sia riconosciuta o gli accertameni non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata dall'inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Art. 33.

E' introdotto dopo l'art. 47 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, il seguente articolo:

Art. 47-*bis.* *Svolgimento di incarichi pubblici.* — L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato — prevista dall'art. 2 della legge n. 1078/1966 o da altre norme legislative — non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili in via eccezionale per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

La giunta regionale, in accordo con le locali associazioni ANCI e UPI, procederà con apposito atto a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alla entità degli incarichi svolti.

Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.

Art. 34

L'art. 50 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 50 - *Orario.* — L'orario di servizio è fissato in 36 ore settimanali.

Il numero delle ore settimanali potrà essere articolato secondo le necessità funzionali ed in relazione a particolari servizi, nei seguenti tipi di orario:

a) orario spezzato articolato su cinque giorni alla settimana;

b) orario unico articolato su sei giorni alla settimana, normalmente nell'arco della mattinata;

c) turno unico articolato su sei giorni settimanali in modo da coprire l'intero arco della giornata.

Possono coesistere più forme di orario secondo le esigenze del servizio anche introducendo, per particolari settori, ove funzionalmente possibile, con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.

L'amministrazione accerta nei confronti di tutti i dipendenti, anche con sistemi meccanici o elettronici, il rispetto dello orario di lavoro.

Il tipo di orario è determinato, previa conrattazione con le rappresentanze sindacali del personale regionale, dalla giunta — nel rispetto dell'art. 62 dello statuto per quanto riguarda gli enti e le aziende — sentiti i coordinatori dei dipartimenti e degli uffici. Per il personale addetto agli uffici e dipartimenti del consiglio regionale provvede, previa contrattazione con le rappresentanze sindacali del personale regionale, l'ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 9 dello statuto sentiti i coordinatori dei dipartimenti e degli uffici.

I dipendenti prestano di regola servizio in ore diurne dei giorni feriali salvo che per le particolari esigenze di uffici e dipartimenti nei quali si renda eventualmente necessaria la istituzione di turni — notturni e festivi. Negli altri uffici e dipartimenti potrà essere svolto servizio notturno e festivo in casi del tutto eccezionali.

Art. 35

L'art. 51 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 51. — In relazione ad eccezionali esigenze di servizio, il dipendente su disposizione preventiva del coordinatore del dipartimento o ufficio cui è assegnato, è tenuto a prestare la propria opera fuori del normale orario di lavoro. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 150 ore annue.

La giunta con deliberazioni periodiche e previa ricerca di intesa sui criteri, tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, può disporre in deroga al limite massimo individuale di cui al comma precedente prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

Per il personale addetto agli uffici e dipartimenti del consiglio regionale provvede, con le modalità stabilite nel comma precedente, l'ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 9 dello statuto.

Art. 36.

E' introdotto dopo l'art. 54 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, il seguente articolo:

Art. 54-*bis* - *Patrocinio legale.* — La Regione assicura, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, in ogni stato e grado del giudizio, l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, con particolare riguardo ai casi in cui il fatto addebitato risulti commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione generale o speciale formalmente impartiti.

Nell'esame dei singoli casi si terranno presenti tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti di interesse fra l'amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.

Art. 37.

L'art. 80 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 80 - *Trattamento economico.* — Lo stipendio iniziale annuo lordo è stabilito per i singoli livelli funzionali nella tabella seguente:

primo livello funzionale parametro 100, stipendio annuo lordo L. 1.800.000;

secondo livello funzionale, parametro 116, stipendio annuo lordo L. 2.088.000;

terzo livello funzionale, parametro 130, stipendio annuo lordo L. 2.340.000;
quarto livello funzionale, parametro 142, stipendio annuo lordo L. 2.556.000;
quinto livello funzionale, parametro 167, stipendio annuo lordo L. 3.006.000;
sesto livello funzionale, parametro 178, stipendio annuo lordo L. 3.204.000;
settimo livello funzionale, parametro 220, stipendio annuo lordo L. 3.960.000;
ottavo livello funzionale, parametro 333, stipendio annuo lordo L. 5.994.000.

Al personale spettano altresì:

a) la progressione economica di cui al successivo art. 82;

b) l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato;

c) la tredcesima mensilità — da corrispondere nel mese di dicembre di ogni anno — in misura pari a un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno.

Art. 38.

La tabella *D* allegata alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è soppressa a decorrere dal 1° ottobre 1978.

Art. 39.

L'art. 81 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 81 - *Funzione di coordinamento.* — Il compenso per la funzione di coordinamento non è pensionabile ed è stabilito nella misura fissa del 25 % della retribuzione iniziale del livello ottavo.

Il numero dei coordinatori, stabilito in relazione agli uffici e dipartimenti della struttura operativa previsti dalla legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, non potrà comunque superare il quarto della dotazione organica del livello ottavo.

Art. 40.

L'art. 82 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 82 - *Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale.* — La progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale si articola per classi e scatti periodici biennali, nella misura e con le modalità di seguito specificate:

a) cinque classi stipendiali, oltre l'iniziale, raggiungibili al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16 per cento costante sull'iniziale del livello; le classi sono attribuite dal giorno successivo a quello di maturazione;

b) scatti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale aumentato delle classi in godimento. Gli scatti periodici si conseguono ogni biennio e sono assorbiti all'atto dell'acquisizione della successiva classe. Detti scatti maturano al compimento del secondo, quinto, ottavo, dodicesimo, quattordicesimo, diciassettesimo, diciannovesimo e ventiduesimo anno di servizio. Gli scatti biennali dopo il ventiduesimo anno sono illimitati. Gli scatti sono attribuiti dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione.

Il conseguimento delle classi e degli scatti di stipendio è ritardato nei casi e con le modalità di cui agli articoli 61, terzo comma, 62, secondo comma e 63, secondo comma.

Art. 41.

L'art. 84 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 84 - *Omnicomprensività del trattamento economico.* — Il trattamento economico spettante al personale regionale ai sensi dei precedenti articoli 80 e 82 è omnicomprensivo ed è inglobante di qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione dell'indennità per la funzione di coordinamento, dell'indennità di missione e trasferimento, del compenso per lavoro straordinario e per lavoro notturno e festivo.

Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati dall'amministrazione regionale a partecipare a commissioni o a consigli di amministrazione, ad assolvere incarichi commissariali o comunque a compiere prestazioni anche diverse da quelle normali, nell'interesse di altri enti ivi compresi gli enti e le società di cui agli articoli 57 e 58 dello statuto, sono versati dagli enti medesimi alla tesoreria della Regione.

Art. 42.

L'art. 85 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 85 - *Trattamento economico dei dipendenti regionali e dei dipendenti di enti pubblici vincitori di concorsi.* — Al dipendente, che a seguito di concorso venga inquadrato in un livello funzionale superiore, spetta il trattamento economico iniziale relativo a tale livello.

Qualora il trattamento economico in godimento risulti di misura maggiore del trattamento previsto nel comma precedente, si applica il meccanismo economico previsto dall'art. 48 della legge regionale n. 38 del 17 agosto 1979.

Le disposizioni indicate nel primo e secondo comma del presente articolo si applicano altresì, all'atto dell'inquadramento, ai vincitori di concorso regionale che abbiano rivestito una qualifica, di livello pari o inferiore a quella del posto messo a concorso, di dipendenti di ruolo dello Stato o di enti pubblici anche economici almeno fino alla data di dichiarazione dell'esito del concorso medesimo.

Art. 43.

L'art. 87 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 87 - *Retribuzione del lavoro straordinario.* — La retribuzione oraria del lavoro straordinario è deteminata secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Retribuzione iniziale di livello + rateo 13ª mensilità}}{175}$$

maggiorata del 15 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione è maggiorata del 30 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la retribuzione è maggiorata del 50 per cento.

Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175° dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Le tariffe del lavoro straordinario corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto risultanti superiori alle nuove aliquote derivanti dall'applicazione del presente articolo, saranno conservate sino al 31 dicembre 1979.

Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.

Art. 44.

Sono introdotti dopo l'art. 87 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, i seguenti articoli:

Art. 87-*bis* - *Lavoro ordinario notturno e festivo.* — Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno, prestato fra le ore 22 e le ore 6, un compenso pari a L. 400 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 2700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 1350 — se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.

La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte (guardiano notturno e figure simili).

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non soggetti a contributi previdenziali.

Art. 87-*ter*. — Il trattamento economico dei dipendenti regionali disciplinato dagli articoli 80, 81, 82, 87 e 87-*bis*, decorre dal 1° ottobre 1978.

Art. 87-*quater* - *Equo indennizzo.* — La Regione, per infermità riconosciuta da causa di servizio, corrisponde ai propri dipendenti, non soggetti all'obbligo dell'iscrizione all'INAIL, un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita.

Al riguardo valgono le norme contenute nell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e negli articoli 48, 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Titolo II
NORME TRANSITORIE

Art. 45.
Norme di primo inquadramento

Il personale regionale in servizio alla data del 1° ottobre 1978 è inquadrato con decorrenza dalla stessa data, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dei singoli livelli di cui alla allegata tabella *D*, nella posizione giuridica determinata dai nuovi livelli funzionali spettanti sulla base dell'allegata tabella 1 e relative note con le mansioni oggettive di cui alla allegata tabella *A*.

Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 ed inquadrato nella VI fascia funzionale, che in base alla precitata tabella 1 risulta inquadrabile al VI livello, viene inquadrato al VII livello con decorrenza 1° ottobre 1978 se in possesso a tale data di una anzianità di servizio effettivo di tre anni nella predetta fascia funzionale o in carriera correlata.

Il personale inquadrabile al sesto livello, che non risulti essere in possesso dei prescritti tre anni di servizio effettivo alla data del 1° ottobre 1978 viene invece inquadrato a decorrere da tale data al sesto livello funzionale e consegue il livello superiore dal giorno successivo al compimento dei tre anni.

Detti inquadramenti si effettuano applicando per il passaggio al livello superiore il meccanismo economico previsto nel successivo art. 48.

I docenti che operano nel settore della formazione professionale i quali, a norma della predetta tabella 1, dovrebbero essere inquadrati al quinto livello, vengono inquadrati al sesto livello se esercitano una funzione docente per l'esercizio della quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale devono essere in possesso. Ai suddetti dipendenti non si applica il disposto di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

Il personale che consegue il settimo livello ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo conserva, nel nuovo livello, la qualifica di provenienza.

Art. 46.
Concorsi interni

Mediante concorso interno per soli titoli, riservato al personale regionale in possesso di una anzianità effettiva minima di otto anni senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata a quella di appartenenza e che sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976, è consentito l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante in base all'allegata tabella 1.

a) dal terzo livello al quarto livello;
b) dalle qualifiche non operaie dal quarto al quinto livello;
c) dal quinto livello al sesto livello.

Per il raggiungimento dell'anzianità di cui al precedente comma è utile il servizio continuativo prestato presso la Regione o gli altri enti pubblici di provenienza.

Ai dipendenti che conseguono il sesto livello a seguito della partecipazione al predetto concorso interno non si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 45.

I posti messi a concorso ai sensi del primo comma non possono superare il 30 per cento della dotazione organica complessiva delle fasce di appartenenza alla data del 30 settembre 1978; in relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.

L'inquadramento al nuovo livello conseguito a seguito della partecipazione al predetto concorso interno ha decorrenza giuridico-economica dal 1° ottobre 1978. In ogni caso restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento così come stabilito nel successivo art. 48.

E' in ogni caso escluso dalla partecipazione al concorso interno per l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del primo comma del precedente articolo il personale che comunque — anche per effetto dell'applicazione della presente legge — abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'ente o l'amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento dei titoli di studio).

I concorsi di cui al presente articolo sono indetti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta.

La commissione di concorso è nominata con provvedimento della giunta ed è composta:

dal presidente della giunta o suo delegato che ne assume la presidenza;

da tre dipendenti regionali, con mansioni di esperto o funzionario, designati dal consiglio regionale;

da un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle rappresentanze del personale.

Art. 47.
Aumento delle riserve di posti

Nel primo concorso pubblico per ciascun livello e mansione, la riserva dei posti di cui all'art. 17 della presente legge è aumentata ai 35 per cento e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a questo ultimo, o appartenente al livello ancora sottostante, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, semprechè sussista in entrambi i casi un'anzianità di un anno nel livello di appartenenza.

Art. 48.
Inquadramento nella posizione economica

A decorrere dal 1° ottobre 1978 la posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 — comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili — più la aggiunzione senza titolo prevista nel successivo art. 49.

La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il «maturato in itenere» consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorso, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultima classe e dell'ultimo scatto, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire la classe e lo scatto successivo, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo neessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente secondo comma;

La riduzione si determina secondo il seguente procedimento.

a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori ai quindici giorni;

b) si calcola l'incremento monetario, che nella progressione economica orizzontale di provenienza, deriva dalla classe e dallo scatto (o secondo parametro retributivo) immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento.

Se il dipendente nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto si calcola sull'incremento economico di quello successivo all'ultima lasse o scatto maturati;

c) qualora i ratei di classe e di scatto o secondo parametro retributivo in corso di conseguimento nella progressione economica di provenienza e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 — definiti nel loro valore con la procedura prevista dai punti *a*) e *b*) — sommati alla posizione economica individuale come determinata dal primo comma del presente articolo, danno, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito ad ogni effetto la posizione superiore;

d) qualora, a seguito dell'operazione di cui al precedente punto *c*), il dipendente non consegna una posizione giuridica superiore, il «maturato in itinere», sommato all'eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica d'inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o scatto superiori, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico

mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica d'inquadramento acquisita. Ove dal saldo dell'operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50 per cento dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica d'inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità;

e) nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto c) residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e — dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50 per cento dell'incremento mensile stesso — il tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva sarà ridotto di un pari numero di mensilità.

Qualora la posizione economica individuale maggiorata del maturato in itinere risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello d'inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

Art. 49

Aggiunzione senza titolo

A ciascun dipendente regionale sono corrisposti i seguenti importi mensili lordi, comprensivi delle aggiunzioni senza titolo attribuite precedentemente all'entrata in vigore della presente legge:

L. 55 000 per il personale inquadrato al 30 settembre 1978 nella prima, seconda, terza e quarta fascia funzionale;

L. 47.000 per il personale inquadrato al 30 settembre 1978 nella quinta e sesta fascia funzionale;

L. 43.000 per il personale inquadrato al 30 settembre 1978 nella settima fascia funzionale.

NORME FINALI

Art. 50.

Le parole « fascia funzionale » usate nella legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, si intendono sostituite con le parole « livello funzionale ».

Art. 51.

Oneri finanziari

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 588.900.000 per l'anno 1978 e in L. 1.921.500.000 per l'anno 1979, i fatto fronte con i fondi di cui ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, che presentano la necessaria disponibilità:

per L. 2.462.900.000 al cap. 04000: « Spese per il personale addetto ai servizi della Regione. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente »;

per L. 47.500.000 al cap. 04800: « Spese obbligatorie diverse relative al personale addetto ai servizi della Regione ».

(*Omissis*).

La presente legge è dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 agosto 1979

p. *Il presidente*: POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1979, n. 484).

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 luglio 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 14 agosto 1979.

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1979, n. **39**.

Intervento regionale per la concessione, la liquidazione ed il pagamento dei contributi a favore dei progetti F.E.O.G.A. ammessi ai benefici di cui al regolamento (CEE) n. 17/64 entro il 31 dicembre 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 24 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvede alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi a favore dei progetti già ammessi dalla Comunità economica europea entro il 31 dicembre 1977 ai benefici di cui al regolamento (CEE) n. 17/64: progetti per i quali non è stato emesso il relativo decreto di impegno da parte dello Stato.

Per quanto attiene i criteri, le modalità e la misura della concessione dei contributi di cui al comma precedente viene fatto riferimento alla relativa determinazione ministeriale, alla legislazione statale vigente, con particolare riguardo all'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed alla normativa regionale.

Ai mutui contratti, ai sensi della presente legge, è estesa l'assistenza del Fondo interbancario di garanzia, di cui alle vigenti norme statali ed in particolare quelle contenute nell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Al finanziamento dell'onere relativo ai contributi previsti dal precedente art. 1 della presente legge, si provvede con le assegnazioni dello Stato alla regione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1979: « Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento comunitario n. 17/64 per la concessione di contributi a carico dello Stato italiano e per il concorso nel pagamento degli interessi dei mutui integrativi dei predetti contributi », imputando per l'esercizio 1979 la spesa ai capitoli che vengono istituiti con la variazione di cui al successivo articolo.

Entro trenta giorni dalla liquidazione dei contributi, sarà avviata presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste la relativa pratica di rimborso, in conformità delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979 soprarichiamato.

Art. 3.

Agli stati di previsione, di competenza e di cassa della parti « Entrata e spesa » del bilancio del corrente esercizio sono apportate per analoghi importi le seguenti variazioni:

ENTRATA

Di nuova istituzione:

Cap. 06860. — Rimborso statale dei contributi in conto capitale di cui all'art. 35 della legge n. 910/66 per progetti già ammessi ai benefici previsti dal regolamento (CEE) n. 17/64 - decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979 . . . . L. 8.488.800.000

Cap. 06870. — Rimborso statale dei contributi in conto interessi di cui all'art. 35 della legge n. 910/66 per progetti già ammessi ai benefici previsti dal regolamento (CEE) n. 17/64 - decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979 . . . . » 850.500.000

SPESA

Di nuova istituzione:

Cap. 44440. — Contributi in conto capitale di cui all'art. 35 della legge n. 910/66 per progetti già ammessi ai benefici previsti dal regolamento (CEE) n. 17/64 entro il 31 dicembre 1977 . . . L. 8.488.800.000

Cap. 44450. — Contributi in conto interessi di cui all'art. 35 della legge n. 910/66 per progetti già ammessi ai benefici previsti dal regolamento (CEE) n. 17/64 entro il 31 dicembre 1977 . . . . L. 850.500.000

Per i contributi in conto interessi per gli anni successivi al 1979 e fino al 1998, saranno istituiti annualmente i capitoli di entrata e di spesa in relazione alle anticipazioni regionali ed ai corrispondenti rimborsi statali.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 agosto 1979

p. *Il presidente*: POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1979, n. 484)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *luglio* 1979 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 17 *agosto* 1979.

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1979, n. **40.**

Rifinanziamento ed integrazione della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, già modificata con legge regionale 30 maggio 1978, n. 35, concernente: « Interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 24 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, è inserito il seguente:

Art. 3-*bis.* — Le attività ed i servizi previsti dall'art. 3 sono estesi, per quanto possibile, ai lavoratori emigrati all'estero e alle loro famiglie.

Sono in particolare assicurati:

1) la frequenza da parte dei figli degli emigrati ad iniziative di vacanza organizzate da enti locali della Toscana;

2) il rimborso delle spese per il trasporto delle salme dei lavoratori o dei loro familiari deceduti all'estero;

3) il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto sostenute dai lavoratori emigrati e dai loro familiari nel caso in cui i lavoratori medesimi, dopo almeno un biennio di permanenza all'estero, rientrino definitivamente nella Regione. Il rimborso delle suddette spese e di quelle previste al punto 2) è concesso ai lavoratori emigrati o ai loro familiari che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, lettera *C*).

Art. 2.

L'art. 8, n. 8), della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, già modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 35, è modificato come segue:

8) *dei lavoratori emigrati di cui all'art. 3-bis.*

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, già modificata dall'art. 17 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 35, è sostituito dal seguente:

L'assegnazione dei fondi previsti per le funzioni di cui all'art. 3-*bis* è effettuata in proporzione agli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni medesime. Alla ripartizione dei fondi provvede la giunta regionale sull base della documentazione fatta pervenire dai comuni interessati.

Art. 4.

Il primo e secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, modificati con l'art. 18 della legge regionale 20 marzo 1978, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:

« La Regione per l'anno 1979 concorre con contributi alle spese sostenute dai comuni o dai loro consorzi per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3.

I comuni o i consorzi interessati alla ripartizione dei contributi di cui al comma *precedente trasmettono entro sessanta* giorni dall'entrata in vigore della presente legge i programmi delle attività previste per l'anno 1979. ».

Art. 5.

Alle spese derivanti dagli interventi di cui agli articoli 1 e 4 si fa fronte rispettivamente per l'anno 1979, con gli stanziamenti allocati in corrispondenza dei capitoli 11800 e 29100 del bilancio di previsione regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 agosto 1979

p. *Il presidente*: POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1979, n. 484)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *luglio* 1979 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 17 *agosto* 1979.

(484)

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1979, n. **41.**

Contributi della regione Toscana per iniziative relative all'anno internazionale del bambino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 7 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, nel quadro delle finalità principali dello statuto, il quale la impegna, tra l'altro, ad operare per realizzare il pieno sviluppo della persona umana e in attuazione delle *finalità perseguite dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite* per la celebrazione dell'Anno internazionale del bambino nel 1979, finanzia e realizza direttamente particolari iniziative, sulla base delle proposte della commissione regionale, a suo tempo costituita per l'Anno internazionale del bambino.

La regione Toscana, per le finalità di cui al comma precedente, concede contributi a favore di iniziative sorte o da realizzarsi nel territorio regionale da parte di enti ed associazioni, dietro domanda presentata dagli interessati al presidente della regione Toscana entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e corredata del programma di attività e del relativo preventivo di spesa.

Il consiglio regionale approva il piano per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di cui al precedente secondo comma, sulla base di una proposta, presentata dalla giunta regionale sentita la commissione di cui al primo comma.

Le iniziative di cui al primo comma del presente articolo sono realizzate direttamente dalla giunta regionale, previa informazione al consiglio regionale.

Art. 2.

Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge è stabilita una spesa di lire 50 milioni così distribuiti:

lire 25 milioni per le iniziative realizzate direttamente dalla giunta regionale;

lire 25 milioni per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 3.

L'onere di lire 50 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1979 farà carico al cap. 11860 che viene istituito con la variazione di cui al comma successivo.

Nello stato di previsione delle spese per l'anno 1979 vengono introdotte le seguenti modifiche:

In diminuzione:

Cap. 64800. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . L. 50.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 11860. — Contributi della regione Toscana per iniziative relative all'anno internazionale del bambino . . . . L. 50.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° settembre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1979 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 agosto 1979.

(485)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. 12.

Corresponsione « una tantum » al personale regionale per la mancata trimestralizzazione dell'indennità integrativa speciale per l'anno 1979.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 6 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti della regione Calabria viene corrisposta una somma *una tantum* di L. 250.000 lorde, in proporzione ai servizio prestato nell'anno 1979.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 713 250 000, si provvede con la disponibilità esistente sui capitoli 1001104 e 1003104, a seconda che trattasi di personale addetto agli uffici del consiglio o della giunta regionale, dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 6 dicembre 1979

FERRARA

(11441)

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. 13.

Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *dell'*11 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Calabria riconosce alla cooperazione un ruolo fondamentale nella determinazione e nell'attuazione della programmazione economica regionale.

La Regione, per le materie di sua competenza e al fine primario di favorire il conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale, eroga contributi a favore degli organi regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo operanti in Calabria ed aderenti alle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute, per l'attuazione di iniziative volte alla promozione, propaganda, organizzazione, assistenza e tutela della cooperazione, specie nelle zone e nei settori dove essa è meno sviluppata.

Art. 2.

La regione Calabria istituisce la consulta regionale della cooperazione, i cui compiti sono i seguenti:

a) studiare il fenomeno della cooperazione nelle cause e negli effetti che determina sull'economia regionale;

b) esprimere pareri sugli interventi programmatici, legislativi e amministrativi della Regione in tema di cooperazione;

c) formulare proposte e pareri per inserire organicamente la cooperazione nell'ambito della programmazione regionale, avendo riguardo soprattutto agli interventi programmatici, legislativi e amministrativi della Regione sui settori economici, nei quali opera la cooperazione;

d) formulare proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali competenti in materia di cooperazione, al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;

e) proporre alla giunta regionale il riparto dei contributi di cui alla presente legge sulla base dei programmi di lavoro presentati dagli organi regionali delle associazioni cooperative nazionali giuridicamente riconosciute che debbono comunque essere finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1, e sulla base della effettiva presenza per strutture, numero di cooperative e numero di soci di ogni associazione sul territorio regionale;

f) verificare ed esprimere pareri sul modo con cui le strutture cooperative utilizzano i contributi della Regione e la corrispondenza delle realizzazioni ai programmi ed ai preventivi di spesa, presentati con la domanda di contributi;

g) esprimere parere su tutte le questioni in materia di cooperazione, per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti, o le quali siano comunque sottoposte al suo esame da organi della Regione.

Art. 3.

La consulta regionale della cooperazione ha sede presso la giunta regionale ed è così composta:

a) presidente della giunta regionale o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) sei rappresentanti delle organizzazioni del movimento cooperativo operanti in Calabria ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;

c) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

d) un rappresentante dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC);

e) tre rappresentanti del Consiglio regionale eletti dal consiglio nel suo seno, dei quali uno in rappresentanza della minoranza.

I componenti la consulta sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale in base alle designazioni degli enti ed organismi suddetti, durano in carica quanto il consiglio regionale e possono essere rieletti una sola volta.

I rappresentanti delle organizzazioni del movimento cooperativo, di cui alla lettera *b*) del presente articolo, sono designati dalle sezioni regionali tenuto conto delle indicazioni dei propri organismi provinciali in modo che sia assicurata la rappresentanza di tutte le provincie della Regione.

Art. 4.

La consulta regionale della cooperazione è convocata dal presidente almeno una volta ogni tre mesi o quante altre volte il presidente stesso lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti.

In merito all'attività svolta dalla consulta, il presidente relaziona annualmente al consiglio regionale, durante il dibattito sul bilancio di previsione.

Esplica le funzioni di segretario della consulta un funzionario della giunta regionale designato dal presidente.

Art. 5.

Per ottenere i contributi, gli organi regionali del movimento cooperativo, di cui all'art. 1 della presente legge, debbono presentare domanda indirizzata al presidente della giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, allegando alla stessa il programma o i programmi relativi alle iniziative che si intendono intraprendere, nonchè un preventivo analitico di spesa, indicante tutti i costi, compresi quelli generali, previsti per l'attuazione del o dei programmi.

I programmi, nei quali dovranno essere specificati in modo dettagliato i tempi, le scadenze e le modalità di attuazione delle singole iniziative, dovranno essere finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge, destinando non meno del 40 per cento degli investimenti globali al potenziamento delle strutture di assistenza e promozione della cooperazione a livello provinciale e zonale.

Per il primo anno di applicazione, la domanda dovrà essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

La giunta regionale, su conforme parere della commissione regionale per il piano, approva il piano di riparto dei contributi proposto dalla consulta della cooperazione e delibera, in conformità, la concessione dei contributi alle varie organizzazioni regionali.

Una prima quota, pari al 50 per cento dei contributi, è erogata alle associazioni dopo l'approvazione della delibera di cui al comma precedente; il restante 50 per cento è erogato in una o più soluzioni, dopo la presentazione da parte di ciascuna organizzazione di una o più relazioni dettagliate, da cui risulti no lo stato di attuazione delle iniziative ed il consuntivo delle spese sostenute.

In caso di mancata presentazione della relazione, l'erogazione del restante 50 per cento del contributo è sospesa.

Qualora nella relazione figurino irregolarità, il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentite la consulta della cooperazione e la commissione regionale per il piano.

Per l'anno 1979 la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, eroga agli organi regionali delle associazioni che ne hanno titolo i contributi richiesti rapportandoli sia alle iniziative attuate nel corso dell'anno e regolarmente documentate, sia alla presenza effettiva di ciascuna associazione sul territorio regionale.

Art. 7.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire centomilioni, si provvede con la disponibilità esistente nel cap. 7001102: « Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 2) » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1979.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 10013104 che istituisce nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1979 con la denominazione: « Spese per il finanziamento della consulta regionale della cooperazione, nonchè contributi a favore degli organi regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativistico operante in Calabria » e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire centomilioni.

Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1980 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 6 dicembre 1979

FERRARA

(11442)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1979, n. 6.

Modificazioni alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 15, recante: « Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dei comuni ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *dell'*11 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga a quanto disposto dall'art. 6, terzo comma, della legge regionale 2 settembre 1978, n. 15, nei comuni dove, a seguito dello scioglimento anticipato del consiglio comunale, si è fatto luogo ad elezione anticipata dello stesso, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 2 settembre 1978, n. 15, l'elezione diretta dei consigli circoscrizionali può aver luogo in occasione delle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali, che si terranno in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno 1980, ai sensi dell'art. 2 della egge regionale 7 luglio 1978, n. 12.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per l'anno 1980 in lire 40 milioni, si farà fronte utilizzando l'incremento naturale del gettito dei proventi delle imposte ipotecarie percette nel territorio della regione relative ai beni situati nella stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 9 dicembre 1979

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*:
DE PRETIS

(11349)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1979, n. 57.

Disciplina della ricezione turistica sociale e all'aria aperta nella regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione dei complessi ricettivi complementari

Ai fini della presente legge sono considerati complessi ricettivi complementari tutti gli insediamenti e gli impianti allestiti per soddisfare le esigenze del turismo sociale, giovanile e comunque all'aria aperta che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti previsti dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975 convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme sulla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande. In particolare sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:

1) i villaggi turistici;
2) i campeggi;
3) le case per ferie;
4) gli ostelli per la gioventù.

Art. 2.

I villaggi turistici

I villaggi turistici sono centri attrezzati per ospitare turisti, sprovvisti di mezzi propri di pernottamento e di soggiorno, in tende, in allestimenti mobili o in muratura.

Le unità ricettive debbono essere di piccole dimensioni e comunque non superiori a 40 mq di superficie totale coperta ed a m 3 di altezza interna. Le stesse possono avere disposizioni singole o raggruppate, diffuse o concentrate e comunque tipologicamente adatte al paesaggio ed all'ambiente, non possono avere caratteristiche proprie della ricettività alberghiera.

Ogni villaggio turistico deve disporre di un'area corrispondente ad almeno 70 mq per ogni posto letto con un minimo di 10.000 mq.

I villaggi turistici devono essere classificati, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, in categorie sulla base dei requisiti riportati nell'allegato *A* e relativa tabella.

Art. 3.

I parchi di campeggio

I parchi di campeggio sono terreni cintati, attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tende, roulottes o di altri mezzi complessi di pernottamento e soggiorno. Essi debbono essere classificati, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, in categorie sulla base dei requisiti riportati nell'allegato *B* e relativa tabella.

La ricettività in strutture fisse e mobili di pernottamento e soggiorno che non siano di proprietà dei turisti non può essere superiore al 20% della ricettività complessiva.

Ogni parco di campeggio deve disporre di un'area corrispondente ad almeno 70 mq per ogni unità ricettiva e deve disporre di un'area complessiva di almeno 10.000 mq.

Art. 4.

Le case per ferie

Sono case per ferie quei complessi ricettivi stabili attrezzati per ospitare, in periodi determinati, anche in stagioni diverse, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private e i soci di associazioni e organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale.

Art. 5.

Gli ostelli per la gioventù

Gli ostelli per la gioventù sono complessi ricettivi attrezzati per ospitare i giovani turisti ed i loro accompagnatori, che siano soci di enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o di gruppo.

Art. 6.

Dotazione minima dei servizi

I complessi ricettivi complementari di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 della presente legge, sono disciplinati rispettivamente secondo gli allegati *A*, *B* e relative tabelle.

I complessi ricettivi complementari di cui ai punti 3) e 4) dell'art. 1 della presente legge, debbono disporre, oltre che di adeguati servizi di base, quali un sufficiente numero di impianti igienico-sanitari, una infermeria, una sala mensa, anche di quei servizi di carattere sociale necessari ad una armonica ed articolata vita collettiva.

Nei casi in cui i complessi di cui al secondo comma del presente articolo superano le 200 unità ricettive sono indispensabili: una sala di lettura con biblioteca, un locale di ritrovo per giovani e/o per adulti, un'ampia sala di riunioni polivalente ed un minimo di attrezzature ricreative e sportive, chiuse e/o aperte, confacenti alle esigenze degli ospiti, utilizzabili, all'occasione, anche dagli abitanti della zona.

Art. 7.

Sviluppo del campeggio sociale

I comuni hanno facoltà di individuare una o più zone, in funzione della propria importanza turistica, per la sosta dei turisti muniti di idonee ed autonome attrezzature di campeggio per il pernottamento, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche vigenti.

Tali zone devono essere facilmente accessibili dagli automezzi, avere una superficie ciascuna di non meno di 300 mq, essere dotati di prese d'acqua e di adeguati servizi igienici; devono inoltre essere opportunamente segnalate ed illuminate.

La sosta in questi spazi è consentita per un massimo di dieci pernottamenti continuativi.

Altri enti pubblici possono parimenti realizzare, previa comunicazione al comune, aree di campeggio rispettando le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

La gestione di tali aree deve essere affidata in linea prioritaria alle cooperative costituite ai sensi della legge 2 giugno 1977, n. 285.

Il soggiorno in tali aree deve essere di norma gratuito ed in ogni caso non può superare il 50% dei prezzi stabiliti annualmente dal comitato di cui all'art. 18.

Art. 8.

Campeggi collinari e montani

I campeggi organizzati in zone collinari e montane dai comuni, dalle comunità montane, dalle cooperative di giovani e dalle associazioni che hanno per fine istituzionale la pratica turistico-sportiva, beneficiano della riduzione del 50% dell'imposta prevista per i campeggi nella legge regionale 25 ottobre 1977, n. 63.

Art. 9.

Sviluppo dell'agricampeggio

Le aziende agrarie, gestite dalle imprese familiari coltivatrici, singole ed associate, nonché le cooperative agricole ed i loro consorzi, costituiti da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, singoli ed associati, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli indipendenti, allo scopo di realizzare iniziative di carattere ricettivo, possono individuare, dandone comunicazione al comune, aree site in zone dichiarate agricole dagli strumenti urbanistici, non superiori ai 5.000 mq sommariamente attrezzate per il campeggio, e caratterizzate dalla temporaneità dell'utilizzo, che comunque non deve superare i sessanta giorni continuativi.

Il soggiorno in tale area è gratuito.

Tali insediamenti devono essere integrativi dell'attività agricola e delle conduzioni agro-silvo-pastorali e, come tali, devono soddisfare alle esigenze ed allo sviluppo di una sana ed efficiente agricoltura.

Art. 10.
Ubicazione dei complessi ricettivi complementari

I complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge vengono ubicati, in armonia con il paesaggio e con l'ambiente, in zone idonee a soddisfare contemporaneamente le esigenze di vacanza e di riposo dell'ospite sia la necessità di una maggiore acquisizione culturale, sia le attività escursionistiche.

I complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge debbono essere previsti nelle zone classificate di interesse turistico del P.R.G. o P.F., dei comuni interessati, i quali debbono stabilire anche una normativa specifica e particolareggiata per la loro codificazione nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge.

Art. 11.
Gestione dei complessi ricettivi complementari

Ognuno dei complessi ricettivi complementari definiti nella presente legge, anche se a proprietà frazionaria, deve essere gestito unitariament da enti pubblici o da soggetti privati, singoli o associati.

Art. 12.
Apertura ed esercizio - Ricorsi

L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui all'art. 1 sono subordinati ad autorizzazione del comune competente per territorio, ferma restando la competenza degli organi di pubblica sicurezza per quanto attiene all'accertamento dei requisiti soggettivi necessari e quella delle autorità sanitarie per il relativo settore di competenza.

L'autorizzazione è data in relazione alla opportunità turistico-ricettiva, alle caratteristiche ambientali del complesso ed al funzionamento dei servizi comuni in relazione alla entità del movimento turistico locale.

Ai complessi di cui all'art. 1 sono estese, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia di vincolo di destinazione alberghiera.

Tale autorizzazione deve essere rilasciata nel termine di novanta giorni e, se entro tale termine l'autorità competente non ha provveduto, la domanda si intende respinta.

Contro il provvedimento del comune è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Art. 13.
Limiti di autorizzazione

L'autorizzazione di cui al precedente art. 12 comprende la gestione dell'impianto, ed anche la eventuale vendita di bevande analcoliche ed alcoliche, l'attività di vendita di generi alimentari, bazar, nonché di rimessaggio caravan, barche ed altri servizi mobili secondo le norme vigenti in materia.

La gestione dell'esercizio di vendita di bevande, di generi alimentari, bazar o supermarket e di ristoro, può essere dal titolare dell'autorizzazione esercitata a mezzo di rappresentante legale con l'obbligo di comunicazione all'autorità concedente.

Art. 14.
Corredo documentale della domanda

Le domande per l'apertura dell'impianto e per l'esercizio dello stesso, redatte in carta legale, devono essere presentate al comune competente per territorio.

La domanda per la gestione dell'impianto deve essere corredata da idoneo progetto che, in particolare per i parchi di campeggio, deve contenere la planimetria generale con la localizzazione delle piazzole e di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi comprese le eventuali tende, roulottes o altre strutture ricettive di proprietà dell'azienda, e dalla prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale nelle misure previste dalla legge regionale 12 luglio 1977, n. 34, recante « Variazione della misura delle tasse sulle concessioni regionali ».

Qualora l'autorizzazione comprenda anche l'esercizio di somministrazione e vendita di bevande analcooliche e alcooliche sono, altresì dovute le tasse previste dalla legislazione statale vigente.

Sulle domande di autorizzazione per l'apertura degli impianti di cui all'art. 1 deve essere formulato il parere relativo al vincolo ambientale e paesaggistico ove esiste, nonché quello dell'ispettorato delle foreste e del Corpo dei vigili del fuoco, secondo le norme di attuazione contenute negli strumenti urbanistici.

Art. 15.
Regolamenti comunali

Le amministrazioni comunali nell'emanare i loro regolamenti in materia, devono recepire i disposti della presente legge.

Le stesse devono procedere alla classificazione dei villaggi turistici e dei parchi di campeggio, secondo gli allegati *A* e *B*, entro il termine di cui all'art. 2 della presente legge per quelli preesistenti e, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 12 per quelli di nuova istituzione.

Art. 16.
Titolare, gestore e rappresentante

L'autorizzazione a favore di enti, organizzazioni, associazioni, aziende pubbliche o private, può concedersi soltanto quando i rappresentanti legali degli stessi abbiano designato un gestore dell'esercizio, che deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

Il titolare o il gestore dell'esercizio possono nominare un proprio rappresentante idoneo che ha gli stessi obblighi del titolare o del gestore.

Il titolare, il gestore o i rispettivi rappresentanti ove esistano, devono esibire, insieme con la richiesta di autorizzazione, il loro certificato penale e sono responsabili dell'osservanza, nel complesso, delle disposizioni previste nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza e in ogni altra legge o regolamento dello Stato e di enti pubblici territoriali; sono altresì, soggetti alle disposizioni di cui all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate viene conservata presso l'esercizio per un triennio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell'art. 109 del predetto testo unico.

Per i complessi situati in località isolate, le schede di notifica devono pervenire all'autorità di pubblica sicurezza entro tre giorni dall'arrivo dell'ospite.

Art. 17.
Controllo, ritiro temporaneo e revoca dell'autorizzazione

L'ente che ha rilasciato l'autorizzazione deve controllare l'esistenza dei requisiti oggettivi in base ai quali viene concessa l'autorizzazione stessa e, in caso di carenza, può procedere a diffida assegnando un termine non superiore a cinquanta giorni, per mettersi in regola.

Nel caso di inadempimento o, in caso di carenze più gravi, può procedere alla sospensione temporanea ed anche alla revoca dell'autorizzazione.

Avverso il provvedimento di sospensione temporanea o di revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Art. 18.
Applicabilità della legge

Le disposizioni della presente legge regionale e del suo regolamento non trovano applicazione per i campeggi mobili organizzati per periodi non superiori a sessanta giorni da associazioni che abbiano per fini istituzionali la pratica del campeggio turistico-sportivo, o in caso di manifestazioni e raduni delle suddette associazioni.

Per soggiorni superiori a tre giorni le citate associazioni devono nominare un rappresentante in loco, dando notizia a mezzo lettera raccomandata della loro iniziativa e dell'avvenuta nomina all'autorità di pubblica sicurezza ed al sindaco competente per territorio. Devono inoltre precisare a tale autorità il periodo di soggiorno.

Resta in ogni caso salvo il rispetto dei provvedimenti di competenza delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza.

Art. 19.
Determinazione delle tariffe

Le tariffe massime, diversificate secondo le categorie, da applicarsi per le strutture ricettive complementari, disciplinate dalla presente legge, sono annualmente determinate, entro il mese di dicembre, da un comitato così composto:

il componente della giunta regionale preposto al settore turismo, con funzioni di presidente;

tre rappresentanti della Regione nominati dal consiglio regionale, con voto limitato a due;

dieci rappresentanti dall'A.N.C.I. d'Abruzzo di cui tre della provincia di Chieti, tre della provincia di L'Aquila, due della provincia di Pescara e due della provincia di Teramo;

un rappresentante dell'associazione regionale F.A.I.T.A.;
un rappresentante dei campeggiatori designato dal comitato regionale abruzzese Federcampeggio;
il funzionario regionale responsabile del settore specifico.

Funge da segretario un dipendente regionale del settore turismo con qualifica non inferiore a funzionario.

Le predette tariffe, comprensive di IVA e di ogni altro eventuale onere da comunicarsi ai comuni interessati entro quindici giorni dalla determinazione ufficiale da parte del comitato di cui al primo comma del presente articolo, devono essere esposte bene in vista all'ingresso degli impianti e nel locale di ricezione, per tutto il periodo di apertura, con il visto di conformità a quelle depositate presso il comune competente per territorio.

Art. 20.
Vigilanza

La vigilanza sugli impianti di cui all'art.1, è esercitata dai comuni e dalle autorità di pubblica sicurezza, ognuno per la parte di propria competenza, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Resta ferma la competenza delle autorità sanitarie, per quanto attiene alla vigilanza igienico-sanitaria.

Art. 21.
Chiusura temporanea volontaria

Qualora l'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto non abbia carattere stagionale il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso, ne deve informare, indicandone la durata, il comune interessato.

Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa, tuttavia, per fondate ragioni da vagliarsi dal comune, una sola proroga di durata non superiore a sei mesi.

Qualora il titolare che sia anche gestore dell'esercizio, venga nella determinazione di cessare l'attività per qualsiasi causa deve darne immediato avviso all'autorità comunale competente, provvedendo a designare, entro un mese, altro gestore responsabile che può essere autorizzato dalla stessa autorità comunale a condurre l'esercizio. Se la designazione non è fatta nel termine suddetto l'autorizzazione è revocata di diritto.

Art. 22.
Norma transitoria

La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore salvo per quanto attiene alle superfici minime previste che non possono essere inferiori, se non per accertata impossibilità di perimetro di aree adiacenti, a 5.000 mq per i villaggi turistici ed a 3.000 mq per i parchi di campeggio, sempre che siano state richieste ed ottenute entro tre mesi dalla data anzidetta le autorizzazioni di cui all'art. 12 della presente legge.

Salvo il rapporto stabilito dall'ultimo comma del precedente art. 3 che fissa in 70 mq la superficie utile per ogni unità ricettiva, nei complessi già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge si prescinde dall'obbligo di eseguire la trasformazione di piazzole delimitate.

Per quanto non previsto dalla presente legge restano salve le norme statali vigenti in materia.

Limitatamente all'anno 1979 il rinnovo sarà effettuato mediante il pagamento delle tasse di concessione, sulla base delle precedenti autorizzazioni già in possesso del gestore.

Entro il 30 gennaio 1980 la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione deve essere inoltrata al sindaco competente per territorio. Il comune, entro quindici giorni dalla decisione, notifica al richiedente il rinnovo dell'autorizzazione, ovvero, fissandone il termine, le prescrizioni che si rendono necessarie qualora difettino le condizioni fissate dalle vigenti leggi in materia.

Il termine del rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso solo se, entro il termine di cui al comma precedente, si sia ottemperato alle prescrizioni stabilite dal comune.

Art. 23.
Sanzioni

Per la violazione delle norme contenute nella presente legge, salva l'applicazione dell'art. 665 del codice penale, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire un milione a lire due milioni per chiunque faccia funzionare una struttura ricettiva complementare senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 12;

b) da L. 100.000 a L. 500.000 nei confronti dei gestori che nei complessi ricettivi indicati nella presente legge applichino tariffe superiori a quelle legittimamente determinate;

c) da L. 100.000 a L. 500.000 nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti;

d) L. 200.000 per la mancata esposizione al pubblico della autorizzazione di cui all'art. 12 della presente legge, delle tariffe praticate, della attestazione della classificazione attribuita;

e) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per infrazioni alle norme igienico-sanitarie in relazione alla natura e alla gravità delle infrazioni stesse;

f) da L. 100.000 a L. 500.000 a carico della associazione o dell'ente promotore che organizzi un campeggio mobile senza aver ottemperato al disposto dell'art. 18.

In caso di recidiva per le ipotesi di cui ai punti *b*), *c*) ed *e*) si può far luogo alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio del comune territorialmente competente.

Art. 24.
Norma finanziaria

Ai componenti il comitato di cui all'art. 19 della presente legge, sono corrisposti i gettoni di presenza, le indennità ed i rimborsi di cui alla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

La spesa relativa è contenuta nello stanziamento del capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979, e nei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 25.
Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 novembre 1979

RICCIUTI

(*Omissis*).

(11439)

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1979, n. **58**.
Assestamento e variazione del bilancio di previsione 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione numero straordinario del* 22 *novembre* 1979)

(*Omissis*).

(11440)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800420)